



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 DEL 27/02/2018

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
PROT. 24132 DEL 2017 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE
DELLA SANZIONE PAESISTICA**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Visti:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s. m. e i.;
- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 " Legge per il Governo del territorio" e s. m. e i.;
- la D.G.R. IX 2727 del 22/12/2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006";

Considerato che:

- l'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela;
- l'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, le sanzioni alternative della rimessione in pristino a spese del trasgressore o del pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da determinarsi previa perizia di stima;
- l'art. 181, del D.Lgs. n. 42/2004 dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al comma 1-ter - che, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni penali non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica", secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter;
- il comma 1-quater dell'art.181 descrive il procedimento per l'acquisizione del giudizio di compatibilità;
- secondo la norma citata, l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria deve venire

Pagina 1 di 4 - Det. N. 117 del 27/02/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, somma da determinarsi mediante perizia di stima;

- l'art. 83 della L.R. 12/2005 (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio) dispone che l'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.
- il punto 5.2 della D.G.R. IX / 2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006" prevede che la procedura possa concludersi con un accertamento favorevole e, nel caso, si applica una sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di stima a cura dell'Ente titolare della funzione paesaggistica) mediante la trasgressione;
- Qualora non vi sia né un "danno ambientale" né un "utile conseguito", la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovrà essere quantificata nella misura stabilita dall'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. 24132 dell'11.10.2017 ed integrazioni prot. 25735 del 28.10.2017 e 25780 del 30.10.2017 per: "Realizzazione di tettoia adibita a pertinenza dell'unità immobiliare" in atti;

ATTESO CHE a seguito della certificazione di assenza di danno ambientale prot. 8177/2018 in atti, redatta dal responsabile paesistico comunale, è possibile procedere all'emissione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto;

VISTO, relativamente all'importo dell'indennità pecuniaria, l'art. 83 della L.R. 11.03.2005, n. 12, "Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio" che dispone al c.1 che "L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro";

DATO ATTO inoltre che sia per la tipologia di elementi di arredo esterno, che non incrementano il valore dell'immobile, sia per il valore dei materiali utilizzati, facilmente deperibili, sia per gli usi cui sono destinati, tali da non procurare ricavi al proprietario, non sia possibile individuare un significativo profitto inteso come "differenza" tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, o "vantaggio economico che il trasgressore ritrae dall'opera, a prescindere dal momento in cui interviene la scoperta o l'auto-denuncia ovvero dalla data di ultimazione" (TAR Brescia n.00388-2008 Reg.Sen, N.00004/2006 Reg.Ric.);

RITENUTO pertanto, anche alla luce del parere della Commissione del Paesaggio prot. 25742/2017, in atti, che l'importo della sanzione paesistica vada stabilito nella misura minima di € 500,00 (euro cinquecento,00) di cui all'art. 83, c.1 della L.R. 12/2005 e s. m. ed i. per ogni istanza;

Vista altresì l'analoga determinazione 596/2017;

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2017 – Prot. n. 30771 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

267;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 14.12.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Autorizzazione ai responsabili di area/servizio alla sottoscrizione di atti di accertamento di entrata e di impegno di spesa durante il periodo di esercizio provvisorio 2018";
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);

DETERMINA

1. Di applicare, per i motivi indicati in premessa, al sig. I.O. per l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al prot. 24132 dell'11.10.2017, la sanzione di € 500,00 (cinquecento,00);

2. Di accertare l'entrata totale di €. 500,00 al cap. 0405001 "Entrate da concessioni edilizie";

• Titolo	• Tip	• Cat	• Capitolo/Art
• 40	• 0500	• 01	• 0405001

3. Di dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 DEL 27/02/2018

**OGGETTO: RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
PROT. 24132 DEL 2017 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE
DELLA SANZIONE PAESISTICA**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)